







Firenze, 16 ottobre 2018

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio regionale SEDE

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

Di Iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori

Paolo/Sarti

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 7 della 1.r. 3/94
- Art. 2 Norma finanziaria
- Art. 3 Entrata in vigore

Relazione illustrativa

3 0 1 L 2018

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera 1), dello Statuto;

Visto l'articolo 23, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla 1.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Considerato quanto segue:

- 1. Che la modifica della l.r. 3/94 si rende necessaria per ridefinire la ripartizione finanziaria delle risorse disponibili per gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo - forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, in coerenza con quanto disposto dalla 1. 157/92;
- 2. Che la modifica della 1.r. 3/94 non solo elimina un'incongruenza normativa ma libera ulteriori risorse per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole.

Approva la seguente legge:

CAPO I

Modifiche alla Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

Art. 1 - Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/94

- 1) La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/94 è sostituita dalla seguente:
- "c) nella misura del 40 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole;
- 2) La lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/94 è abrogata.

Art. 2 - Norma finanziaria

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

TOMMA SO FATTOR, TIAS
PAOLO SART' DE CE

Relazione illustrativa

La Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") all'art. 7 comma 2 dispone la ripartizione finanziaria delle risorse disponibili per gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo - forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata. In tale ripartizione è previsto che l'8% di tali risorse (ossia le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter - Accesso agli ATC e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio) è destinato a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.

Tale destinazione si configura come una devoluzione ad enti privati, con finalità private, di fondi pubblici derivati dai proventi riscossi per le licenze all'esercizio venatorio, unà destinazione quindi in palese contrasto con la corretta utilizzazione dei fondi suddetti, con conseguente danno alle risorse pubbliche erariali, che dovrebbero essere destinate al perseguimento di finalità pubbliche. E' importante notare che si tratta non di sostegno economico a specifici progetti di conservazione e gestione del territorio di possibile interesse regionale (tali eventuali finanziamenti specifici rientrano nella gestione da parte della Regione dei fondi di cui al comma 2 lettera a) Art. 7 e sono soggetti a specifici bandi), ma di un trasferimento sic et simpliciter di fondi pubblici alle Associazioni venatorie "per le proprie attività e iniziative istituzionali", senza alcun legame e vincolo con il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale 3/1994. Si deve inoltre tenere presente che si tratta di cifre rilevanti.

Ciò è evidentemente in contrasto anche con quanto espressamente disposto dalla legge nazionale 157/1992 che, all'articolo 23 comma 4, prevede che:

"I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi."

Ne consegue quindi che il Legislatore Nazionale ha previsto che i proventi delle su indicate tasse, qualora non utilizzati a fini istituzionali dalle Amministrazioni locali competenti, possano essere destinati anche a soggetti privati ma a condizione che siano utilizzati per finanziare specifici progetti di valorizzazione del territorio e non come finanziamento a fondo perduto di soggetti terzi, quali le Associazioni venatorie, per le loro attività associative.

Con la presente Proposta di Legge si vuole dunque correggere questa incoerenza con le normative nazionali di riferimento, evitando un improprio e illegittimo utilizzo di fondi pubblici erariali, incrementando al contempo la percentuale di risorse da destinare alla prevenzione e al risarcimento dei danni alle produzioni agricole.

- Art. 1 L'articolo aumenta dal 32 per cento al 40 per cento la percentuale delle risorse destinate alla prevenzione e al risarcimento dei danni alle produzioni agricole, eliminando altresì la quota dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie.
- Art. 2 L'articolo stabilisce che la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
- Art. 3 L'articolo stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: _	CONSIGNERI	CS AMM OT	FATTORI	- PAOW	SARTI
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ec	с)			•	
Tipologia del provvedimento:	PDL				
(legge regionale, emendamenti, ecc.)					
Descrizione dell'intervento:	MODIFICHE A	ILLA L.R.	3194	-	
		-			
(indicare l'obiettivo principale, la durat	a, stanziamento complessivo, star	iziamento annuale, ammo	ntare stimato per be	neficiario)	
I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICA	ARE L'EVENTUALE PRESENZ	A DI UN AIUTO DI STA	ATO		
1. RISORSE PUBBLICHE					
• 1.a. Impiego di risorse p	ubbliche	SI			
1.a1 □ il vantaggio è concesso a di altri enti pubblici sulla cui d statali, regionali, Fondi Struttura	estinazione le Autorità naz	ionali esercitano la p			

contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

1.a.2 □ il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o

□ Altro (specificare):
FORSE (specificare dubbi):
In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica de chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.
Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.
• 1.b. Risorse imputabili all'autorità pubblica SI NO
□ il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrant dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure
□ il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) ch agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e de membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.
□ Altro (specificare):
FORSE (specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto <u>NO</u> ad entrambi i punti 1.a e 1.b, <u>non</u> compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI NO

In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• 2.b. Presenza di selettività

SI

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- □ identità (aiuti ad hoc);
- □ dimensione;
- □ settore economico o attività (indicare quali :________

□ area geografica¹ (indicare quale:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_);
□ altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regir solo ad imprese neo-costituite, ecc);	ni rivolti solo a determinati soggeti	ti giuridici, o
□ caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad ut diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni		mitazione, di
□ Altro (specificare):		
FORSE (specificare dubbi):		
In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 2.b, si ra chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunic 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		
Se si è risposto <u>NO</u> al presente punto 2, <u>non</u> compilare il s	uccessivo punto 3.	
Se si è risposto \underline{SI} ad entrambi i punti $\underline{1}$ e $\underline{2}$ compilare il su aiuto di Stato.	ccessivo punto 3 per verificare la p	resenza di un
3. VANTAGGIO ECONOMICO	SI NO	
Il <i>vantaggio economico</i> è un beneficio che una impresa norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitame		

Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Se si è riposto SI: Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio: □ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto); □ abbuono di interessi (contributo in conto interessi); □ agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota); □ differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato); □ riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali); □ estinzione o riduzione del debito; □ cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato; □ garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato); □ prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato); riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese; □ finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato; partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato); compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark; □ nel caso delle infrastrutture: □ per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento; per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore; □ per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura. Altro (specificare): ______

Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e

della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

FORSE (specificare dubbi):
In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.
In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.
II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.
□ <i>de minimis</i> ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 □ <i>esenzione</i> dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti
 notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore: o indicare gli orientamenti di settore:
In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto: □ disposizione diretta del Trattato (TFUE) o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera per	tinente:	_				
o articolo 107.3 - specificare la lettera per	tinente:	_				
□ disciplina sui Servizi di Interesse Economico Ge	nerale (SIEG):	,				
o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)						
O Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;						
o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70						
 Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3) 						
□ Casi di pre notifica						
Supporto del Distinct Body	SI	NO				
	<u></u>					
Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i siè richiesto il supporto del Distinct Body:						
Parere del Distinct Body						
7 and 6 and 200, 200,	SI	NO				
Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti do	mande, il supporto del	Distinct Body deve essere richiesto				
dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere						
allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di						

aiuto intende sottoporre al DPE.